

 COMUNE DI SAN PIETRO INFINE - Provincia di Caserta - Medaglia d'Oro al Merito Civile		
	DELIBERAZIONE N.	101
	DEL	20.12.2018

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:	PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2019-2021 - CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA- APPROVAZIONE
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno 20 Mese di Dicembre alle ore 11.30 in San Pietro Infine e nella Casa Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Partecipanti				Presenti	Assenti
1	FUOCO	Mariano	Sindaco	X	
2	FUOCO	Lino	Assessore vicesindaco	X	
3	BRUNETTI	Sara	Assessore		x
Totale Presenti/Assenti				2	1

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mariano Fuoco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

PREMESSO che la programmazione assume un ruolo fondamentale per la realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente;

CONSIDERATO che il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs. 118/2011) definisce la programmazione come *“il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la*

realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente. Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità”;

RILEVATO che:

- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ss.mm.ii. la quale, tra l'altro ha previsto un nuovo strumento di programmazione, il Documento unico di programmazione (DUP) che sostituisce la previgente relazione previsionale e programmatica;

- Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il Dup semplificato per gli enti di piccola dimensione demografica (fino a 5.000 abitanti).

- Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

CONSIDERATO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche.

RICHIAMATI:

- l'art. 89 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale

nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le Amministrazioni Pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumerarietà e di eccedenza del personale;

- l'art. 91 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999;

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che l'Organo di Revisione Contabile degli Enti Locali accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001 come modificati dal decreto legislativo n. 75/2017 sono cambiate le regole e le prospettive per la redazione del piano dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni.

- La dotazione organica non è più un elenco astratto di posti, ma risulta essere il prodotto del piano dei fabbisogni a sua volta derivato dai programmi strategici dell'Ente.

- Il cambio di prospettiva è funzionale a rendere l'organizzazione più flessibile ai bisogni reali della comunità amministrata, evitando rigidità del passato.

- In attuazione della disciplina sopra detta sono state adottate dal Ministero per la pubblica amministrazione, con D.P.C.M. 08.05.2018, pubblicato sulla G.U. n. 173/2018 le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni.

RICHIAMATE le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale delle pubbliche Amministrazioni che testualmente recitano: *“Il termine dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava il “contenitore” rigido da cui partire per definire il PTFP, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni, contenitore che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate. Secondo la nuova formulazione dell’articolo 6, è necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l’organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti..... La nuova visione, introdotta dal d.lgs. 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l’adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP. Per le amministrazioni centrali la stessa*

*dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP. Essa, di fatto, individua la “dotazione” di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente. Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e **garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione**. Tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento (vedi, ad esempio, l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che indica un limite percentuale della dotazione organica ovvero, in senso analogo, l'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000)..... **Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari.....** La declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato annualmente, con un orizzonte triennale, secondo i criteri di cui alle presenti linee di indirizzo,...*”

RILEVATO che l'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001 ha introdotto l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per procedere ad ogni nuova assunzione;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, prima di definire il fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero.

RILEVATO che la dotazione organica del Comune di San Pietro Infine espressa in termini di “**valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile**” che non può essere valicata, è pari ad € 265.668 (**totale spesa personale 2008**) e che nel 2018 la spesa è stata pari ad € 218.483,98.

CONSIDERATO che non si prevede il superamento del tetto di spesa del 2008 pari ad € 265.668 per l'anno 2019;

EVIDENZIATO, che non rilevano situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- 1) abbiano conseguito, nell'anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'art. 1, comma 723, lett. e), Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 2) abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, entro il 31 marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 1, comma 470, Legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- 3) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dallo loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
- 4) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;
- 5) abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento all'anno 2008 (art. 1, comma 562, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- 6) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- 7) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 8) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 9) rispettino gli obblighi previsti dell'art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di certificazione del credito;
- 10) abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'art. 1, comma 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (vincolo applicabile, dal 2018), agli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243); il divieto è limitato alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e permane fino al momento dell'adempimento;

DATO ATTO che Il Comune di San Pietro Infine, in base alle verifiche del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario:

- non presenta situazioni di eccedenza di personale, ai sensi dell'art. 33 comma 2, del D.lgs. 165/2001, facendo riferimento a:
- rapporto tra dotazione organica e personale in servizio;
- rispetta i parametri del d.m. del 10 aprile 2017 relativo al rapporto tra dipendenti e popolazione residente nell'anno 2016.
- ha rispettato relativamente all'anno 2018 sia il vincolo di finanza pubblica (cd. "pareggio di bilancio"), sia il vincolo temporale per i pagamenti di cui all'art. 41 comma 2 del d.l. n. 66/2014;
- ha assicurato nell'anno 2018 il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore dell'anno 2008 (265.668 €) pari ad € 218.483,98 (spesa del 2018), prevedendo di assicurare, anche con riferimento al 2019, lo stesso parametro;
- ha conseguito un saldo inferiore al 3% delle entrate finali (art. 1, comma 476, L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017);
- ha rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- ha rispettato l'obbligo di invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470 della legge 232/2016;
- ha rispettato l'obbligo di certificazione dei crediti (ex art. 27, c.2 lett.c. del d.l. 66/2014);
- ha rilevato un rapporto popolazione residente al 17.12.2018 e personale in servizio è inferiore rispetto a quello previsto dal d.m. 10 aprile 2017 in quanto pari ad 1 dipendente ogni 106 abitanti;
- ha ossequiato il tetto di spesa per le forme flessibili d'impiego pari al 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, E prevede di rispettare anche nell'anno 2018 (ALLEGATO D).
- ha adottato il piano triennale delle azioni positive 2018/2020 con delibera di G.C. n. 94 del 28.11.2018.
- ha adottato il piano della performance 2018/2020 con delibera di G.C. N. 53 DEL 29.05.2018
- non è ente strutturalmente deficitario, né versa in condizioni di dissesto finanziario, così come definito dagli artt. 242 e 243 del d.lgs. n. 267/2000.
- L'Ente ha meno di 15 dipendenti e non è tenuto al rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 6.

- la certificazione del rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa relative all'obbligo di certificazione del credito, è demandata al Responsabile del servizio economico Finanziario in sede di apposizione del visto contabile al presente provvedimento;
- ha rispettato l'obbligo di comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016;

RILEVATO che gli incarichi conferiti ai sensi dell'art 110 comma 1 Tuel, non rientrando nel genus dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non possono che configurarsi come rapporti a tempo determinato;

VISTA la delibera n. 12/2012, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti il conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del TUEL, è norma assunzionale speciale e parzialmente derogatoria rispetto al regime vigente. Da ciò consegue che gli incarichi conferibili con contratto a tempo determinato in applicazione delle percentuali individuate dal comma 6-quater dell'art. 19 del D. Lgs. 165/2001 riguardano solo ed esclusivamente le funzioni dirigenziali e che a detti incarichi non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall'art. 9, comma 28 del DL 78/2010". E ancora: "dette speciali disposizioni assunzionali sottraggono gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ex art.110, comma 1 del TUEL, ai vincoli assunzionali previsti dall'art. 9, comma 28 del DL 78/2010".

VISTO l'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010) e che prevede che le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9 comma 28 in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

DATO ATTO che la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2 del 09/02/2015 ha risolto i dubbi interpretativi relativi al predetto comma 4 bis e quindi confermando in diritto che gli enti virtuosi non possono superare il tetto del 100% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009.

ATTESO che detto parametro risulterebbe rispettato con le predette utilizzazioni di personale di altri enti.

ATTESO, che detto utilizzo, esulando dall'ordinario orario di lavoro del dipendente di altro ente, rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, e che comunque detto tetto per le forme flessibili d'impiego risulterebbe comunque rispettato dal Comune di San Pietro Infine.

DATO ATTO che, con riferimento alla capacità assunzionale degli Enti, a decorrere dall'annualità 2019 non trova più applicazione la L. n. 208/2015 art. 1, comma 228, (come modificato dall'art. 22 comma 2 del D.L. 50/2016 convertito in Legge 96/2017) che definiva la percentuale di *turn over* applicabile ai fini della definizione della capacità assunzionale degli Enti Locali;

DATO ATTO che il *valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile* sopra richiamato, indica un valore economico che di fatto individua la "dotazione" di spesa potenziale massima del Comune di San Pietro Infine, nel rispetto della quale si intende procedere per il 2019, alla conferma della propria consistenza di personale, per soddisfare i propri fabbisogni, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;

DATO ATTO, comunque, che le assunzioni a tempo determinato, con contratti di somministrazione, con contratti di formazione lavoro e comunque con i contratti flessibili previsti dalle norme vigenti, avverranno per esigenze temporanee ed eccezionali secondo le previsioni di cui all'art. 36, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nell'ambito del limite di spesa per contratti flessibili previsto per legge e ammontante alla spesa per contratti flessibili del 2009, eventualmente decurtato delle somme utilizzate per stabilizzazioni, nonché in misura non superiore al 20% del numero del personale a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2015, art. 23;

VISTO il prospetto allegato al presente atto **sub "A"**, nel quale è indicato il valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;

VISTO il prospetto allegato al presente atto **sub "B"**, nel quale è indicato il valore della spesa dell'ente nel triennio di riferimento del presente piano, secondo le limitazioni di legge e in base alle esigenze attuali;

RITENUTO opportuno approvare pertanto il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018/2020, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come da allegati alla presente delibera, comprensivi dell'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel rispetto del limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle predette facoltà assunzionali, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.), la cui somma non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come da allegato **sub "A"**);

VALUTATO che il presente piano dei fabbisogni sia coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e si sviluppi, nel rispetto dei vincoli finanziari come sotto dimostrato, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150), così dettagliato nei seguenti atti programmatici:

ASSUNTO che per le attuali funzioni svolte dal Comune di San Pietro Infine si sono riscontrate carenze di unità di personale e di professionalità adeguate in alcuni servizi e processi nevralgici, tra cui, i servizi Tecnico (ricomprendendovi sia quello Edilizia Privata/Urbanistica che quello Lavori Pubblici Ecologia ed Ambiente) e quello di Polizia Municipale;

DATO ATTO che risulta vacante in dotazione organica il posto di responsabile Ufficio tecnico, quello polizia municipale e che per l'annualità 2018 si è ritenuto coprire tali ruoli mediante incarico ex art. 110 d.LGS. N. 267/2000 per quel che riguarda il servizio Tecnico per la durata di un anno e quello di polizia municipale utilizzando personale di polizia locale di altri enti ai sensi dell'art. 1 comma 557 L.311/2004, al fine di garantire ordine e sicurezza pubblica.

CONSIDERATO che il 01.01.2019 si renderà vacante il posto di categoria C5 responsabile Area amministrativa, e pertanto tra le priorità assunzionali rilevanti per l'Ente v'è l'assunzione di una unità di personale nel Servizio Affari Generali soddisfabili attraverso procedura di mobilità oppure nuove assunzione;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2019 e 2020 sarà necessario

- procedere, nel corso dell'anno 2019, a ricoprire il posto di Istruttore Direttivo Tecnico D/1 (posto vacante previsto in dotazione) mediante conferimento di incarico a contratto ex art. 110, comma 1, del D.LGS n. 267/2000 per 18 ore settimanali;
- procedere, nel corso dell'anno 2019, a copertura del posto vacante in dotazione organica di agente polizia municipale mediante utilizzo di personale in servizio presso comuni limitrofi ai sensi dell'art. 1, co. 557 legge 311/2004 e/o ai sensi dell'art. 14 CCNL Comparto Regioni e autonomie locali del 22.01.2004, per massimo 18 ore settimanali
- procedere a copertura del posto che si renderà vacante in organico, Area amministrativa mediante procedura di mobilità.

DATO ATTO che per l'anno 2019 non è intendimento dell'Amministrazione procedere ad ulteriori assunzioni e pertanto si demanda ad un momento successivo la programmazione delle stesse, in base alle diverse esigenze generate;

RICHIAMATA la dotazione organica da ultimo modificata con delibera di Giunta n. 20 del 20.03.2017 (allegato C)

RITENUTO OPPORTUNO effettuare la programmazione del fabbisogno di personale in funzione delle politiche e degli obiettivi strategici perseguiti dall'Amministrazione ed al fine di assicurare il funzionamento degli uffici e dei servizi, garantendo il miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini;

VISTO il Regolamento vigente degli uffici e dei servizi del Comune di San Pietro Infine;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.L. 75/2017;

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare il piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 precisando che la dotazione organica costituisce un aggregato finanziario dei limiti di spesa utilizzabili per assunzioni e che le categorie e i profili da assumere sono indicati nel piano dei fabbisogni, mentre per quanto riguarda le modalità di reclutamento si terrà conto delle norme vigenti, precisando altresì che le assunzioni per mobilità avvengono oltre il limite della percentuale di assunzione ammissibile, trattandosi di procedura neutra agli effetti della finanza pubblica, qualora avvenga da parte di enti soggetti al patto di stabilità;

DATO ATTO che la suddetta programmazione può essere oggetto di modifiche in qualsiasi momento qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazione alle esigenze dell'Amministrazione;

DATO ATTO che le previsioni del presente provvedimento trovano copertura negli stanziamenti complessivi della spesa di personale previsti nel Bilancio di previsione dell'anno 2019/2021;

RITENUTA la propria competenza in merito all'adozione del provvedimento a norma del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che sarà data informazione alla parte sindacale, ai sensi dell'art. 7 del CCNL dell'1.04.1999, mediante trasmissione del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle RSU;

ATTESA la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio/Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali;

ACQUISITO il preventivo parere positivo reso dall'Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della Legge 28 dicembre 2001, del 20.12.2018 prot. n. 4296;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** del contenuto del prospetto allegato al presente atto **sub “A”**, nel quale è indicato il valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (dotazione organica secondo i nuovi parametri).
- 2) **DI PRENDERE ATTO** altresì del contenuto del prospetto allegato al presente atto **sub “B”**, nel quale è indicato il valore della “*capacità assunzionale*” dell’ente nel triennio di riferimento del presente piano, secondo le limitazioni di legge.
- 3) **DI APPROVARE** il piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 precisando che la dotazione organica costituisce un aggregato finanziario dei limiti di spesa utilizzabili per assunzioni e che le categorie e i profili da assumere, nel rispetto del limite finanziario indicato dall’allegato **sub A**, sono indicati nel piano dei fabbisogni medesimo mentre per quanto riguarda le modalità di reclutamento si terrà conto delle norme vigenti.
- 4) **DI DARE ATTO** che, per le ragioni esposte, l'attuale struttura di questo Ente non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussistono i vincoli di cui all'art. 33, commi 4 e ss. D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- 5) **DI DARE ATTO** che la dotazione organica finanziaria teorica è stata tratta dall’ultima dotazione organica approvata con deliberazione della Giunta Comunale n 20 del 20.03.2017 è stata adattata con riferimento all’applicazione degli aumenti contrattuali disposti dal nuovo contratto collettivo.
- 6) **DI DARE ATTO** che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale e di quanto indicato in narrativa, rimane salvo, per tutto il triennio 2019/2021, il ricorso all’utilizzo delle forme flessibili di impiego per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell’anno.
- 7) **DI RISERVARSI** la facoltà di revisionare periodicamente e comunque quando se ne ravvisi la necessità, la dotazione organica e il programma del fabbisogno del personale di cui al presente provvedimento in funzione di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di personale e di enti locali, in relazione alle effettive disponibilità economiche.
- 8) **DI RISERVARSI** la possibilità di ricorrere per esigenze momentanee straordinarie e provvisorie, a forme flessibili di lavoro legislativamente e contrattualmente concesse

(convenzione ex art.14 CCNL 22.01.2004; collaborazione ex art.1, comma 557, L n.311/2004.), con gli specifici provvedimenti si renderanno necessari

- 9) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario tutti gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.
- 10) **DI DISPORRE**, ai sensi dell'art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo on line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.
- 11) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce "Provvedimenti" in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa.
- 12) **DI DARE ATTO** che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali in data 20.12.2018 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- 13) **DI COMUNICARE** la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione della stessa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 125 del TUEL.
- 14) **DI DICHIARARE**, con successiva ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali.

OGGETTO:

**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2019-2021 -
CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA- APPROVAZIONE**

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis T.U.E.L. in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio interessato ha espresso parere:

X FAVOREVOLE

**Il Responsabile Servizio – segretario comunale
F.to Dott.ssa Vincenza Reccia**

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis T.U.E.L. in ordine alla sola regolarità contabile, il responsabile del servizio interessato ha espresso parere:

X FAVOREVOLE

**Il Responsabile del settore finanziario
F.to Rag. Paola Stringhini**

Letto, confermato, sottoscritto
**Il Presidente
F.to Mariano Fuoco**

**Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Vincenza Reccia**

X Copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del d.Lg.s. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

X la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L

**Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Vincenza RECCIA**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(an. 134 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____
ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267

San Pietro Infine Li _____

Il Responsabile
